

Esami di stato II ciclo – Sostituzione componenti commissione di esame (interni)

FAQ

Quale normativa seguire in caso di assenza di un commissario interno?

Per quanto attiene alle sostituzioni dei componenti delle commissioni d'esame per l'a.s. 2022/2023, la nota MIM 8260 del 16 marzo 2023 rinvia all'art. 15 del D.M. n. 183 del 5 marzo 2019 e all'art. 13 dell'O.M. n. 45 del 9 marzo 2023.

Premesso che non è consentito ai componenti le commissioni di rifiutare l'incarico o di lasciarlo, salvo nei casi di legittimo impedimento per motivi documentati e accertati, le sostituzioni dei componenti le commissioni, che si rendano necessarie per assicurare la piena operatività delle commissioni stesse sin dall'insediamento e dalla riunione preliminare, sono disposte dal dirigente scolastico nel caso dei membri interni e dall'USR nel caso dei presidenti e dei membri esterni.

Il dirigente scolastico, al fine della sostituzione del commissario interno, può designare un docente della stessa disciplina dello stesso corso o di altra classe di diverso corso o un docente di disciplina non affidata ai commissari esterni, della stessa classe o dello stesso corso o di altra classe di diverso corso del medesimo istituto, anche se svolge detta funzione in altra commissione.

Qualora ciò non sia possibile, il dirigente scolastico designa un docente compreso nelle graduatorie d'istituto della stessa disciplina del commissario da sostituire o, in mancanza, di una disciplina non rappresentata.

Nelle operazioni di sostituzione deve essere assicurata la presenza in commissione dei docenti delle discipline oggetto della prima e della seconda prova scritta.

Sostituzione componenti commissione di esame (presidente o commissari esterni)

Quale procedura seguire in caso di assenza di un presidente di commissione o di un commissario esterno?

Per quanto attiene alle sostituzioni dei componenti delle commissioni d'esame per l'a.s. 2022/2023, la nota MIM 8260 del 16 marzo 2023 rinvia all'art. 15 del D.M. n. 183 del 5 marzo 2019 e all'art. 13 dell'O.M. n. 45 del 9 marzo 2023.

Premesso che non è consentito ai componenti le commissioni di rifiutare l'incarico o di lasciarlo, salvo nei casi di legittimo impedimento per motivi documentati e accertati, le sostituzioni dei componenti le commissioni, che si rendano necessarie per assicurare la piena operatività delle commissioni stesse sin dall'insediamento e dalla riunione preliminare, sono disposte dal dirigente scolastico nel caso dei membri interni e dall'USR nel caso dei presidenti e dei membri esterni.

L'impedimento a espletare l'incarico da parte dei **presidenti** deve essere comunicato immediatamente all'Ufficio scolastico regionale competente, il quale dispone subito gli accertamenti in ordine ai motivi addotti a giustificazione dell'impedimento e provvede alla loro sostituzione.

L'impedimento a espletare l'incarico da parte dei **commissari esterni** deve essere comunicato immediatamente al proprio **dirigente scolastico**, il quale

dispone accertamenti in ordine ai motivi addotti a giustificazione dell'impedimento e **all'Ufficio scolastico regionale**, il quale provvede alla loro sostituzione.

Esami di stato II ciclo –assenza di un candidato

Che procedura seguire in caso di assenza di un candidato?

L'art. 26 dell'O.M. n. 45 del 9 marzo 2023 chiarisce dettagliatamente la procedura da seguire in caso di assenza di un candidato. Innanzitutto l'assenza deve essere dovuta a malattia, debitamente certificata, o ad altro grave documentato motivo. Il candidato può chiedere di sostenere le prove scritte suppletive, presentando probante documentazione entro il giorno successivo a quello di effettuazione della prova medesima. Quest'anno le prove suppletive seguiranno il seguente calendario:

1. la prima prova scritta suppletiva si svolge il 5 luglio 2023, alle ore 8.30;
2. la seconda prova scritta suppletiva si svolge il 6 luglio 2023 e prosegue nei giorni successivi per gli indirizzi nei quali la prova si svolge in più giorni;
3. la terza prova scritta suppletiva, per gli istituti interessati, si svolge l'11 luglio 2023, alle ore 8.30.

Se l'assenza è invece limitata al giorno previsto per la prova orale, è data facoltà di sostenere la prova stessa in altra data entro il termine di chiusura dei lavori previsto dal calendario deliberato dalla commissione per entrambe le classi abbinate.

Qualora non sia possibile sostenere le prove scritte nella sessione suppletiva o sostenere il colloquio entro il termine previsto dal calendario deliberato dalla

commissione, i candidati possono chiedere di sostenere una o più prove dell'esame di Stato in un'apposita sessione straordinaria, producendo istanza al presidente entro il giorno successivo all'assenza. La commissione ne dà comunicazione all'Ufficio Scolastico Regionale e al Ministero, sulla base dei dati forniti dai competenti USR fissa, con apposito provvedimento, i tempi e le modalità di effettuazione degli esami in sessione straordinaria.

Rif. Normativo art.15 del D.M. 183/2019

<https://como.istruzioneelombardia.gov.it/wp-content/uploads/2019/04/decreto-ministeriale-183-del-5-marzo-2019-commissioni-esami-di-stato.pdf>

Rif. Normativo art.13 dell'O.M. 45/2023

<https://www.miur.gov.it/-/ordinanza-n-95-del-9-marzo-2023>